

Informazione concernente l'installazione di cabine/forni di verniciatura

Bellinzona febbraio 2016 (stato agosto 2019)



Ns. riferimento SPAAS 01 / jrd Vs. riferimento

Le cabine e i forni di verniciatura, come pure le **zone di preparazione** necessitano di una licenza edilizia mediante una procedura ordinaria per essere installati. Questi impianti, a prescindere, **devono essere muniti di condotti di aspirazione e di espulsione**.

Regola generale: tutti i nuovi impianti a decorrere dal 2008 devono essere in possesso di una dichiarazione di conformità alle norme europee determinanti riconosciute e rispettare i limiti (o le classi) di emissione relative. Questi aggregati, se muniti di un impianto a combustione, devono pure rispettare le esigenze dell'allegato 4 OIAt, (Tabella n° 3 "Informazioni sulla messa in commercio di impianti a combustione alimentati con olio, gas e legna).

Le cabine di verniciatura, essendo degli impianti artigianali / industriali, ricadono anche nel rispetto degli Artt. 20 e/o 28 del RUE n in materia di recupero del calore / efficienza energetica (EN-4 $\geq 70-75\%$ o classe $\geq H2$) e devono rispettare i valori limite OIAt per ciò che concerne le emissioni di composti organici volatili (COV) e di particolato (PM).

→ Ciò significa a priori che esse devono rispettare le seguenti esigenze a prescindere dalla loro misurazione.

Qualora misurate, le cabine di verniciatura devono rispettare i seguenti valori limite:

- COV: cifra 71 allegato 1 OIAt
- CO e NOx: cifra 61 allegato 3 OIAt
- Esigenze energetiche: se con caldaia → TCC n° 3 (Tabelle per la valutazione e il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio, gas e legna ≤ 70 kW – SPAAS 22 agosto 2019).
- Polveri: cifra 612 allegato 2 OIAt

Sul camino d'espulsione della cabina di tutti gli impianti di verniciatura deve sempre essere predisposta una flangia EMPA e l'emissione allo sbocco avvenire verticalmente.

Per risolvere i problemi legati ai bruciatori non a norma e nelle nuove installazioni, non è ammesso ricorrere ai sistemi di riscaldamento puramente a infrarossi (Art. 23 RUE n) essendo questi riscaldamenti a resistenza elettrica diretti. Essi possono tuttavia essere un componente della cabina a condizione che vi sia un impianto termoventilante a norma e nella misura in cui questo vettore non superi indicativamente il 25 % della potenza termica installata.

La presentazione della domanda di costruzione necessita della seguente documentazione per poter essere esaminata.

1. I dati tecnici legati al bruciatore dell'impianto: tipologia, marca, tipo, potenza termica, combustibile, dichiarazione di conformità con le indicazioni delle emissioni per il CO e gli NOx **attestante la classe di emissioni 3 o superiore** secondo una norma europea determinante riconosciuta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM); efficienza energetica della caldaia se separata (EN 303/304/267/676).
2. Certificato SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque) o equipollente del bruciatore (per es. certificato DVGW) oppure dichiarazione attestante la conformità con la Direttiva G1/L1 SSIGA (**solo per impianti alimentati a gas***).
3. Incarto energia EN-3 e/o EN-4 o bilancio energetico ai sensi dell'Art. 28 RUEn (secondo tipologia di gruppo termoventilante).
4. Il consumo annuo di vernici e solventi in kg indicanti la % (g/100 g) di composti organici volatili (COV) → non necessario per le zone di preparazione.
5. Una dichiarazione delle emissioni massime garantite di particolato e di COV (solventi) al camino in mg/m³ e in g/h (ciclo completo: verniciatura-passivazione-essiccazione).
→ solo emissioni di particolato in mg/m³ per le zone di preparazione.
6. Il calcolo dell'altezza del camino di espulsione dell'aria della cabina secondo le Raccomandazioni sull'altezza minima dei camini sui tetti (RAItCam) dell'UFAM e del camino del bruciatore (se con caldaia separata).
7. I dati tecnici legati al recuperatore/ricircolo di calore della ventilazione (m³/h, efficienza).
8. Pianta e/o facciata con il disegno del/dei camino/i d'espulsione della cabina di verniciatura in scala con l'ubicazione di tutti gli impianti tecnici e dei relativi punti d'emissione del rumore (griglia d'aspirazione, parti meccaniche rumorose, ecc...).
9. Scheda tecnica ufficiale del fornitore degli impianti, con l'indicazione della potenza o pressione sonora (con la distanza di misura) espressa in dB(A).
10. Quantitativo di giorni annuo previsto di funzionamento per ogni impianto con la media giornaliera durante il periodo diurno (07:00-19:00) e durante il periodo notturno (19:00-7:00).

* per gli impianti a uso industriale non vi è un obbligo formale sulla presentazione di un certificato SSIGA o equipollente come lo è per gli impianti destinati agli stabili abitativi, seppur sia raccomandato. In questi casi **competete all'azienda fornitrice del gas esaminare i certificati** e determinare se vi sia l'equipollenza con le Direttive SSIGA o se ricorrere all'Ispettorato Tecnico dell'Industria Svizzera del Gas (ITISG) per certificare l'installazione nel suo complesso. I costi derivanti nella fattispecie sono a carico del proprietario dell'impianto.

Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: www.ti.ch/aria → Basi legali
www.ti.ch/rumore → Basi legali
www.ti.ch/edilizia → Sportello
www.ssiga.ch → Gas/Teleriscaldamento → Collaudi e certificazioni

SEZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO